

## **STATUTO ACI SERVICE RIMINI - SRL (Unipersonale)**

Preambolo.

- Considerati i requisiti necessari per gli affidamenti cosiddetti "in house" da parte di enti pubblici a società dagli stessi partecipati;
- considerate le disposizioni del nuovo ordinamento dei servizi ACI, che disciplina le società strumentali dell'ACI;
- verificate le necessità di costituire una società pubblica a totale partecipazione AC RIMINI alla quale esternalizzare processi operativi, o servizi, analogamente a quanto già adottato dalla federazione ACI;
- adottato l'orientamento favorevole del Ministero della Funzione Pubblica, sull'affidamento, a determinate condizioni, di funzioni operative pubbliche a soggetti strumentali;
- constatato l'orientamento generale della Pubblica Amministrazione a costituire soggetti privati per la migliore efficacia nell'erogazione dei servizi, affidandone la responsabilità organizzativa alla funzione gestionale;
- considerato che il marchio "ACI Service" (allegato in riproduzione al presente atto) è regolamentato dalle norme generali e dai Regolamenti ACI ed A.C. RIMINI, che stabiliscono la legittimità dell'uso del marchio;

si delibera il seguente Statuto della Società ACI Service RIMINI Srl-(Unipersonale), con capitale di intera proprietà dell'Automobile Club RIMINI.

### **TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ**

Art.1 - Tipo e Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata

denominata

**"ACI Service RIMINI Srl" - Società a Socio Unico.**

Art.2 - Sede

La società ha sede legale in RIMINI.

Il domicilio del Socio Unico, "Automobile Club RIMINI", relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci, sul quale potranno essere annotati anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

Art.3 - Oggetto Sociale

La società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club Italia (A.C.I.. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui federazione a norma del proprio statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri enti.

La società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, e ha ad oggetto, anche contestualmente, quanto di seguito indicato:

Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Automobile Club;

Produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Al fine del conseguimento dell'oggetto principale la società potrà:

Promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, esercitando tutte le attività proprie di un'agenzia di viaggio. In tale contesto curerà la divulgazione di pubblicazioni e di materiale attinenti al settore turistico e al tempo libero, usando tutte le forme e i mezzi di comunicazione, ivi compresi la radio e la televisione.

Promuovere e organizzare attività culturali, teatrali e di pubblico interesse, direttamente o indirettamente connesse all'attività di promozione turistica.

Svolgere ogni e qualsiasi altra attività che abbia comunque attinenza con l'assistenza, l'informazione e la gestione di aziende operanti nel settore turistico.

Curare l'attività di assistenza tecnico-amministrativa a favore dell'Automobile Club Rimini, di altri Automobile Club provinciali e/o di società o consorzi da essi costituiti e dell'utenza in genere, fornendo anche servizi di elaborazione automatica dei dati contabili - che si esaurisca nella mera manipolazione degli stessi - ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti di legge, nonché ai fini statistici e di ricerche di mercato autorizzate.

Promuovere l'istruzione automobilistica, anche tramite scuole guida gestite in proprio o affidate a terzi.

Esercitare direttamente e/o indirettamente l'attività di noleggio vetture, camper o roulotte, aeromobili e natanti.

Gestire direttamente e/o indirettamente parcheggi, garage e aree destinate alla sosta e alla movimentazione dei mezzi di trasporto di qualsiasi tipo.

Gestire direttamente e/o indirettamente uffici e agenzie peritali.

Promuovere e gestire direttamente e/o indirettamente l'attività di intermediazione dei mezzi di trasporto, nonché dei servizi connessi e degli altri beni strumentali

agli stessi.

Promuovere e gestire direttamente e/o indirettamente l'intermediazione assicurativa nei limiti e secondo le condizioni delle leggi speciali.

La società potrà compiere, ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (esclusi la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito e comunque quanto sia per legge consentito solo a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società) ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita sola a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art.4 - Durata

La durata della società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea del Socio con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

## TITOLO SECONDO - CAPITALE SOCIALE

Art.5 - Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è di euro 13.932,00.

suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il Capitale Sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art. 6 - Trasferimento delle quote

Le quote di proprietà interamente dell'Automobile Club RIMINI non sono trasferibili a nessun titolo.

Art.7 - Finanziamento del Socio

Il socio, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, può eseguire finanziamenti, con obbligo di rimborso da parte della società, che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati infruttiferi di ogni interesse e remunerazione.

### TITOLO TERZO - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art.8 - Organi della Società

Sono organi della Società:

l'Assemblea;

l'Organo Amministrativo;

il Collegio Sindacale;

il Revisore Contabile, se richiesto dalla Legge o nominato dall'Assemblea.

Art.9 - Assemblea

L'assemblea rappresenta i soci ed essendo l'Automobile Club RIMINI socio unico della società, l'Assemblea è

costituita dal suo legale rappresentante, che opera in tale qualità e nei limiti delle competenze spettantegli ai sensi e per gli effetti dello Statuto ACI e delle ulteriori disposizioni e regolamenti che disciplinano l'Automobile Club RIMINI.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto, sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori, nonché in ordine ad argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo, anche in relazione alle convenzioni in essere tra socio unico e società.

Sono da intendersi in ogni caso di esclusiva competenza del Socio Unico:

l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

la struttura dell'organo amministrativo, la nomina degli amministratori, del Presidente e del vice-Presidente, nonché la individuazione di eventuali deleghe di poteri e dell'attribuzione della firma sociale;

la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

la nomina del revisore contabile;

la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del Direttore Generale;

le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

lo scioglimento e la conseguente nomina dei liquidatori.

Le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;

l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;

l'alienazione di beni immobili di proprietà della società;

l'approvazione e/o la proposta di linee strategiche e di sviluppo della società in relazione alle attività previste

dall'oggetto sociale;

l'approvazione degli atti concernenti la pianta organica e l'assunzione di personale proposti dall'organo amministrativo;

l'assunzione di prestiti di valore superiore a euro 20.000,00;

La prestazione di ogni garanzia reale o personale qualunque ne sia il valore;

#### Art.10 - Forma delle decisioni

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori o il socio unico, le decisioni del socio sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art.11 - Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso espresso per iscritto, l'organo amministrativo ovvero il socio unico predispongono l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmettono al Collegio sindacale, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmettono rispettivamente al socio unico ovvero all'organo amministrativo.

Il socio unico potrà prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nel caso di iniziativa dell'organo amministrativo, l'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dal socio che trasmetta il documento alla società, opportunamente sottoscritto, entro trenta (30) giorni dalla sua ricezione. Nel caso di iniziativa del socio il procedimento deve

concludersi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione del documento all'organo amministrativo. La mancata risposta o la mancata conclusione del procedimento entro detto termine equivalgono a voto contrario. Il momento in cui si considera assunta la decisione del socio coincide con il giorno in cui perviene alla società il suo consenso.

La decisione così assunta deve essere comunicata, entro dieci (10) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, al socio, ai componenti dell'Organo Amministrativo ed ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le osservazioni del Collegio Sindacale;
- le generalità del socio che ha sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà del socio vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Il procedimento verrà interrotto qualora, anche dopo il suo inizio, venga richiesta la forma assembleare ai sensi del precedente articolo 10; in tal caso l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per una data non posteriore ai trenta giorni a far luogo dal ricevimento della richiesta.

#### Art.12 - Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea é convocata, nei casi e nei termini di legge, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un Consigliere) presso la sede sociale od

altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita al socio, agli amministratori, ai sindaci ed al revisore contabile, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Deve, inoltre, essere convocata l'Assemblea senza ritardo, con le modalità sopra previste, quando ne è fatta domanda dal socio unico, nella quale devono essere indicati gli oggetti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Sono valide le assemblee convocate anche senza le suddette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e, se nominati, i sindaci effettivi, e purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti da trattare.

#### Art.13 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano per età, oppure, in caso di assenza della persona come sopra indicata, da chi ne fa le veci, ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere

socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Art.14 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità e la buona fede. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per

motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

#### Art.15- Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza del Socio Unico.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

#### Art.16 - Diritto di voto

Il diritto di voto spetta al Socio Unico, che esprime tramite il Presidente dell'A.C. RIMINI, la volontà sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 e dall'art. 13 del presente statuto.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

#### Art.17 - Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

### TITOLO QUARTO - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

#### Art.18 - Struttura dell'Organo Amministrativo

Per Organo Amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque amministratori, nominati dall'Assemblea, su mandato del Consiglio Direttivo dell'A.C.RIMINI.

Con la decisione di nomina degli amministratori, l'Assemblea stabilisce le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla propria competenza.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori.

L'assemblea può revocare loro il mandato o procedere alla loro sostituzione in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione ed i relativi effetti, ovvero in conformità alle decisioni del socio unico.

La revoca e la sostituzione sono decise dal Socio Unico in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti. Possono, altresì, essere decise dal socio unico, anche prima della scadenza naturale del mandato ed in assenza di giusta causa. In caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa.

Previo consenso dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e di ulteriori condizioni specificatamente stabilite, se del caso mediante apposita procura speciale.

#### Art.19 - Consiglio di Amministrazione

Nella designazione dei membri sono rispettati i principi in materia di incompatibilità previsti dalle direttive dell'ACI.

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'Assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattrore (24) prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a

maggioranza assoluta dei presenti.

Art.20 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo proponga il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento, opportunamente sottoscritto, alla società entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo

Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- le eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;
- le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

#### Art.21 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

#### Art.22 - Poteri di amministrazione

L'Organo Amministrativo, nel rispetto degli indirizzi di assemblea del socio e delle convenzioni stipulate con il socio unico, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso soltanto quanto la legge e il presente statuto riservano all'esclusiva competenza del socio unico o dell'Assemblea.

In ogni caso, il Consiglio di amministrazione adotta ogni misura necessaria affinché il socio possa esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso

i poteri ad esso derivanti dal presente statuto, nonché secondo le modalità che il socio stesso riterrà di stabilire, anche con accordi extrasocietari.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competente a decidere sull'opposizione è esclusivamente il Socio Unico.

#### Art.23 - Rappresentanza della società

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati, se nominati, entro i limiti della delega, disgiuntamente tra di loro.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente allo stesso modo in cui sono attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

#### Art.24 - Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo e agli Amministratori investiti di particolari incarichi, sono determinati con decisione del Socio Unico, sentito il parere del Collegio Sindacale.

La misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.

### TITOLO QUINTO - COLLEGIO SINDACALE

#### Art.25 - Organo di controllo

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

#### Art.26 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre (3) sindaci effettivi e due (2) sindaci supplenti, eletti e funzionanti a norma di Legge.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Il Collegio Sindacale, qualora non venga nominato un Revisore Contabile, esercita il controllo contabile a norma di legge e deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### Art.27 - Revisore

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero competente.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di spa.

### TITOLO SESTO - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

#### Art.28 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato al socio entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta

(180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art.29 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione del socio relativa all'approvazione del bilancio.

#### TITOLO SETTIMO - MODULO GESTORIO

Art. 30 - Affidamenti "in house".

In relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della Società, in presenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente statuto, assicurino in concreto all'Ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all'Ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società.

Art. 31 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti

e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

## TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 32 - Liquidazione

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

In tale fattispecie l'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori;
- fissa le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

### Art. 33 Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti ex art. 2470 c.c. Quando

si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro 30 giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

#### Art. 34 - Competenza Giurisdizionale

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e di Giustizia Amministrativa territorialmente competente per la sede legale.

#### Art. 35 - Norme Finali di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti in materia.